

Servizi aeroportuali

In materia di tariffe per servizi aeroportuali, la giurisdizione spetta al G.A.

Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ord. 31 maggio 2017 n. 13723

Ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni di aerostazione considerato che, in tal caso, si verte in tema di lite su corrispettivi determinati in base a tariffe stabilite dalle stesse società titolari della gestione dei servizi, con riguardo alla propria natura di organismo di diritto pubblico ed alle finalità ad esse specificamente connesse (e, poi, sottoposte all'approvazione del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 1 l. n. 319/91, richiamato anche dall'art. 9 del d.lgs. n. 18/99).

Segue TESTO INTEGRALE.





TESTO INTEGRALE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ord. 31 maggio 2017 n. 13723

Rilevato che:

- su ricorso di s.p.a. SEA Prime (già denominata Ali Trasporti Aerei - A.T.A. s.p.a.), sub-gestore del terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Milano Linate, il Tribunale di Milano, emise, nei confronti di Argos Vip Private Handling s.r.l., decreto ingiuntivo dell'importo capitale di euro 316.926,33, preteso dalla ricorrente a titolo di corrispettivi approvati da E.n.a.c., per l'utilizzo da parte dell'ingiunta delle menzionate infrastrutture aeroportuali;

- la società ingiunta promosse opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel merito, la pretesa avversaria con riguardo sia alla ricorrenza dei relativi presupposti, sia alla legittimità delle Tariffe E.n.a.c. imposte da A.T.A. ed alla loro conformità alla normativa unionale;

- nella pendenza del giudizio, Sea Prime, ha, quindi, proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato con memoria, instando per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, cui ha replicato Argos Vip Private Handling con controricorso, parimenti illustrato con memoria.

Considerato che:

- conformemente a quanto già stabilito da queste sezioni unite in relazione alle medesime parti ed a fattispecie similare (con ord. 20 luglio 2015, n. 15153), spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., la giurisdizione sulla domanda (quale quella in rassegna) avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni di aerostazione;



Studio D'ALOIA e Partners

NEWSLETTER N.1/2017



- si verte, difatti, in tema di lite su corrispettivi determinati in base a tariffe stabilite dalle stesse società titolari della gestione dei servizi, con riguardo alla propria natura di organismi di diritto pubblico ed alle finalità ad esse specificamente connesse (e, poi, sottoposte all'approvazione del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 1 l. n. 319/91, richiamato anche dall'art. 9 del d.lgs. n. 18/99);

- non si discute semplicemente dei presupposti economico-fattuali da cui le tariffe applicate possano essere condizionate, ma viene necessariamente in questione anche l'esercizio di poteri discrezionali/valutativi immanenti alla determinazione dell'an e del quantum correlativi, giacché la controversia ha ad oggetto la legittimità dei criteri e delle modalità procedurali con cui dette tariffe sono state determinate, essendone contestata la conformità ai parametri dettati in proposito da direttive comunitarie o indicati dal Cipe;

- l'oggetto e le parti della controversia rendono irrilevanti le considerazioni svolte dal pubblico ministero in relazione all'avvenuta conclusione del procedimento di validazione delle tariffe, non vertendo la controversia tra il gestore aeroportuale e l'Enac in relazione alle valutazioni da quest'ente compiute;

- irrilevante è altresì la circostanza su cui punta la ricorrente, che Sea Prime era ed è società a capitale integralmente privato, in quanto, secondo quanto rilevato in altra occasione in relazione alle medesime parti (Cass., sez. un., 20 luglio 2015, n. 15154), in esito a Convenzione intervenuta nel maggio 2008 tra la S.E.A. e Ali Trasporti Aerei, quest'ultima è stata istituita subconcessionaria e subgestore delle infrastrutture dell'Aeroporto di Linate- Ovest ed è stata conseguentemente investita, ai sensi del d.lgs. n. 18/99, attuativo della dir. 96/67/Ce, delle facoltà e dei diritti riconducibili a rapporto pubblicistico di concessione del bene in merito all'erogazione, sotto vigilanza E.n.a.c, dell'attività d'interesse generale di assistenza a terra;



Studio D'ALOIA e Partners

NEWSLETTER N.1/2017



- in generale, d'altronde, il gestore delle infrastrutture aeroportuali, in quanto svolge un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed all'apprestamento delle condizioni di efficienza, è ascrivibile al genus degli organismi di diritto pubblico (Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n. 23322);

- non pertinente alla fattispecie è, inoltre, il precedente citato dal pubblico ministero (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7663), che ha affermato la giurisdizione ordinaria in relazione alla controversia riguardante la subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento dell'attività di avvolgimento dei bagagli con pellicola protettiva. Ciò in quanto, hanno rimarcato in quell'occasione queste sezioni unite, in quel caso si aveva riguardo alla concessione di un'area demaniale nella quale trova svolgimento un servizio, quello di avvolgimento di bagagli, che non ha natura necessaria, nel contesto di operazioni di assistenza a terra, propedeutiche al trasporto, bensì meramente eventuale, su richiesta del cliente, e remunerata autonomamente (non già con una quota del prezzo del trasporto aereo);

- alla stregua delle osservazioni che precedono, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo; -le spese vanno, tuttavia, compensate, in considerazione dei profili di novità proposti.

P.Q.M.

la Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese. Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2017. Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2017.